

**CONVEZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO E
COMPORIMENTALE PER I DISORDINI DELL'ETA' EVOLUTIVA "SERAPIDE SPEE" E IL
"SIR KAIRO'S", PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO/PROFESSIONALE DEGLI
ALLIEVI**

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale per i Disordini dell'Età Evolutiva "Serapide/SPEE", con p.i. 01351750631, di seguito denominata "Scuola" con sede legale in Pozzuoli alla traversa Campi Flegrei 3 e rappresentata dal dott. A. Lubrano, nato a Napoli il 04/12/1982, in qualità di Rappresentante Legale.

E

la SIR istituzionalmente accreditata denominata "*Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus per Kairòs Struttura Residenziale Psichiatrica*"

con sede legale a Casoria (NA), Via Pio XII, n. 129

partita iva 03204041218 di seguito denominata "Struttura Ospitante"

rappresentata dal Dott. Giovanni ARIANO, in qualità di Legale rappresentante.

Premesso che:

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ai sensi della legge 18/02/1989 n.56 ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo la laurea in psicologia o medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivata ai sensi del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
- La Scuola ha mostrato parere favorevole a stipulare con la "Struttura Ospitante" una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico/professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto 509/98;

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

La "Struttura Ospitante" mette a disposizione i servizi per lo svolgimento dell'attività di tirocinio degli allievi della "Scuola", consistente nell'attività pratica della psicoterapia, da svolgersi presso le Vs sedi.

L'accesso al Servizio sarà guidato dal personale addetto con compiti di illustrazione e di formazione. Il Coordinamento di tale attività sarà affidato al Responsabile del Servizio con il quale saranno altresì concordati il periodo e le modalità della frequenza attraverso il modulo di Progetto Formativo. All'interno della struttura ogni studente sarà guidato da psicologo/psicoterapeuta regolarmente iscritto all'albo.

Articolo 2

Il numero di allievi ammessi verrà concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare le attività del Servizio stesso e non sarà superiore a 3 allievi per anno. Il numero di ore di tirocinio sarà di almeno 100 ore per anno, secondo modalità da concordare.

Articolo 3

La "Struttura Ospitante" e la scuola si danno reciprocamente atto che:

- gli allievi sono coperti da assicurazione, che è a carico della scuola, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché da assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle attività;
- il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Articolo 4

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti della "Struttura Ospitante" e gli allievi, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. La convenzione non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per ambo le parti.

Al termine del tirocinio, il Coordinatore rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio e compilerà l'apposito libretto delle attività di tirocinio controfirmandolo.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata quadriennale e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei tirocini in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

Articolo 6

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della "Scuola" e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.1 lett. B) delle tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86 .

Casoria (NA), 29/05/2020

Per la "Struttura Ospitante"

Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus

Il legale rappresentante pro tempore

Dott. Giovanni Ariano



Pozzuoli, 29.05.2020

Per la "Scuola"

Il Legale Rappresentante, Angelo Lubrano

SERAPIDE SPEE

Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale per
i Disordini dell'Età Evolutiva

SERAPIDE SPEE

Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale per
i Disordini dell'Età Evolutiva

**CONVEZIONE TRA LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO E
COMPORIMENTALE PER I DISORDINI DELL'ETA' EVOLUTIVA "SERAPIDE SPEE" E IL
"CENTRO DIURNO PSICHIATRICO AGORÀ", PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
PRATICO/PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI**

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo e Comportamentale per i Disordini dell'Età Evolutiva "Serapide/SPEE", con p.i. 01351750631, di seguito denominata "Scuola" con sede legale in Pozzuoli alla traversa Campi Flegrei 3 e rappresentata dal dott. A. Lubrano, nato a Napoli il 04/12/1982, in qualità di Rappresentante Legale.

E

Il Centro Diurno Psichiatrico "*Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus per Agorà Centro Diurno Psichiatrico*"

con sede legale a Casoria (NA), Via Pio XII, n. 129

partita iva 03204041218 di seguito denominata "Struttura Ospitante"

rappresentata dal Dott. Giovanni ARIANO, in qualità di Legale rappresentante.

Premesso che:

- L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ai sensi della legge 18/02/1989 n.56 ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo la laurea in psicologia o medicina e chirurgia mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia, attivata ai sensi del D.P.R. 10/03/1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui al citato D.P.R.;
- La Scuola ha mostrato parere favorevole a stipulare con la "Struttura Ospitante" una convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico/professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art.8 del decreto 509/98;

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

La "Struttura Ospitante" mette a disposizione i servizi per lo svolgimento dell'attività di tirocinio degli allievi della "Scuola", consistente nell'attività pratica della psicoterapia, da svolgersi presso le Vs sedi.

L'accesso al Servizio sarà guidato dal personale addetto con compiti di illustrazione e di formazione. Il Coordinamento di tale attività sarà affidato al Responsabile del Servizio con il quale saranno altresì concordati il periodo e le modalità della frequenza attraverso il modulo di Progetto Formativo. All'interno della struttura ogni studente sarà guidato da psicologo/psicoterapeuta regolarmente iscritto all'albo.

Articolo 2

Il numero di allievi ammessi verrà concordato con il Responsabile del Servizio allo scopo di non intralciare le attività del Servizio stesso e non sarà superiore a 3 allievi per anno. Il numero di ore di tirocinio sarà di almeno 100 ore per anno, secondo modalità da concordare.

Articolo 3

La "Struttura Ospitante" e la scuola si danno reciprocamente atto che:

- gli allievi sono coperti da assicurazione, che è a carico della scuola, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché da assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle attività;
- il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Articolo 4

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti della "Struttura Ospitante" e gli allievi, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. La convenzione non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per ambo le parti.

Al termine del tirocinio, il Coordinatore rilascerà la dichiarazione di avvenuto tirocinio e compilerà l'apposito libretto delle attività di tirocinio controfirmandolo.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata quadriennale e sarà automaticamente rinnovata salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei tirocini in corso e di rilasciare la relativa certificazione.

Articolo 6

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo con onere a carico della "Scuola" e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'Art.1 lett. B) delle tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86 .

Casoria (NA), 29/05/2020

Per la "Struttura Ospitante"

Integrazioni Cooperativa Sociale Onlus

Il legale rappresentante pro tempore

Dott. Giovanni Ariano



Pozzuoli, 29.05.2020

Per la "Scuola"

Il Legale Rappresentante, Angelo Lubrano

SERAPIDE SPEE
Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale per
i Disturbi dell'Età Evolutiva

SERAPIDE SPEE
Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale per
i Disturbi dell'Età Evolutiva

